

Verbale di Accordo

Il 3 ottobre 2006, in Cremona

tra:

- l'Associazione Costruttori Ance Cremona rappresentata dal Presidente;

e

le Organizzazioni Sindacali della Provincia di Cremona costituite da, in ordine alfabetico:

- la Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed Affini e del Legno - Fe.N.E.A.L. UIL -, rappresentata dal Segretario Provinciale;

La Federazione Italiana Lavoratori Costruzioni ed affini - F.I.L.C.A. CISL- -, rappresentata dal Segretario Provinciale;

La Federazione Italiana Lavoratori del Legno, dell'Edilizia ed Industrie- Affini - F.I.L.L.E.A. CGIL - rappresentata dal Segretario Provinciale;

visto

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 20 maggio 2004 e in particolare l'art. 38 del contratto medesimo, nonché l'Accordo Sindacale Nazionale del 23 marzo 2006, sottoscritto dalle competenti Organizzazioni nazionali di categoria

si è convenuto quanto segue

per la stipula del Contratto Collettivo Provinciale di Lavoro, integrativo del C.C.N.L. 20 maggio 2004, da valere per tutto il territorio della provincia di Cremona, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato C.C.N.L. e per i lavoratori da essi dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio, per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

Iniziative per il contrasto del lavoro irregolare

Le Parti, nel novero delle azioni condivise e concordate al fine di contrastare il lavoro sommerso ed irregolare, e a tutela della legalità nei rapporti di lavoro, si impegnano congiuntamente, all'aggiornamento del Protocollo d'Intesa per la sicurezza e legalità nei cantieri.

Indennità territoriale di settore e premio produzione impiegati

Le Parti, viste le previsioni di cui al punto III, primo comma dell'Accordo Sindacale Nazionale 23 marzo 2006 relativamente al conglobamento nell'indennità territoriale di settore o nel premio di produzione degli importi dell'Elemento Economico Territoriale, concordano in merito quanto segue.

A far data dal 1° ottobre 2006, data di decorrenza del presente accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Cremona, gli importi in essere alla data

del 30 settembre 2006 dell'Elemento Economico Territoriale per i dipendenti operai vengono conglobati negli importi dell'indennità territoriale di settore.

Detta indennità risulterà pertanto dalla predetta data del 1° ottobre 2006 nei valori di seguito indicati:

Valori dal 1° ottobre 2006

Operai Produzione

Operaio di IV Livello	euro 1,26
Operaio specializzato	euro 1,17
Operaio qualificato	euro 1,06
Operaio comune	euro 0,92

A far data dal 1° ottobre 2006, data di decorrenza del presente Accordo di rinnovo del contratto collettivo integrativo per la provincia di Cremona, gli importi in essere alla data del 30 settembre 2006 dell'Elemento Economico Territoriale per i dipendenti impiegati vengono conglobati negli importi del premio di produzione.

Detto premio risulterà pertanto dalla predetta data del 1° ottobre 2006 nei valori di seguito indicati:

Valori dal 1° ottobre 2006

Impiegati

Quadri e Imp. 1 ^a categ. super	euro 309,51 mensili
Imp. 1 ^a cat.	euro 276,19 mensili
Imp. 2 ^a cat.	euro 228,91 mensili
Impiegato di IV livello	euro 207,47 mensili
Imp. 3 ^a cat.	euro 190,67 mensili
Imp. 4 ^a cat.	euro 171,28 mensili
Imp. 4 ^a cat. 1° impiego	euro 145,72 mensili

Elemento Economico Territoriale

In conformità all'Accordo Sindacale Nazionale del 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dall'Accordo Interconfederale 23 luglio 1993, dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135 e dagli articoli 38 e 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal C.C.N.L. vigente - le Parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio della provincia di Cremona, dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile;
- numero dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile;
- numero delle imprese iscritte alla Cassa Edile;
- monte salari denunciato alla Cassa Edile;

I dati necessari all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sono acquisiti dalle rilevazioni statistiche degli Enti Paritetici e di altri Centri di monitoraggio.

Le parti concordano di utilizzare, nell'arco di vigenza del presente accordo, tutti o in parte degli indicatori previsti o di sostituirli a seconda dell'importanza che questi possano assumere per la verifica dell'andamento complessivo del settore.

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, da valere dall'1.10.2006 al 31 agosto 2007, sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato 1) al presente Accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore alla misura massima del 3% dei minimi di paga in vigore al 1° marzo 2006, come stabilito dal punto 1 del terzo paragrafo dell'Accordo sindacale nazionale 23 marzo 2006.

La possibile ed eventuale entità dell'elemento economico territoriale di cui alla lettera d) dell'art. 38 e all'art. 46 del C.C.N.L. 20 maggio 2004, da valere per i periodi successivi al 31 agosto 2007, sarà determinata dalle variazioni percentuali degli indicatori individuati nell'allegato 2) al presente Accordo, del quale forma parte integrante. L'entità dell'elemento economico territoriale non potrà comunque essere superiore all'ulteriore misura massima del 4% dei predetti minimi.

Le tabelle allegate al presente Accordo determinano l'elemento economico territoriale con riferimento al 3° livello. Per gli altri livelli, l'elemento economico territoriale viene determinato per mezzo della parametrizzazione prevista dal C.C.N.L..

Gli importi orari massimi definiti in via presuntiva, sulla base dei dati parziali degli indicatori considerati, sono quelli di seguito riportati:

Dal 1° ottobre 2006

Livello contrattuale

Operai:

4° livello Euro 0,15 orarie

3° livello Euro 0,14 orarie

2° livello Euro 0,12 orarie

1° livello Euro 0,10 orarie

Impiegati:

7° livello Euro 35,92 mensili

6° livello	Euro 32,32 mensili
5° livello	Euro 26,94 mensili
4° livello	Euro 25,14 mensili
3° livello	Euro 23,34 mensili
2° livello	Euro 21,01 mensili
1° livello	Euro 17,96 mensili

Dal 1° settembre 2007

Livello contrattuale

Operai:

4° livello	Euro 0,34 orarie
3° livello	Euro 0,32 orarie
2° livello	Euro 0,28 orarie
1° livello	Euro 0,24 orarie

Impiegati:

7° livello	Euro 83,81 mensili
6° livello	Euro 75,42 mensili
5° livello	Euro 62,85 mensili
4° livello	Euro 58,66 mensili
3° livello	Euro 54,47 mensili
2° livello	Euro 49,02 mensili
1° livello	Euro 41,90 mensili

Le parti si danno atto che la struttura dell'E.E.T., così come specificato nelle rispettive tabelle, è coerente con la vigente disciplina contemplata dalla Legge 23 maggio 1997, n. 135, in materia di erogazioni retributive di cui siano incerti l'ammontare in funzione della quale è riconosciuta la sussistenza del diritto delle aziende ad ottenere la cosiddetta "decontribuzione" sugli importi erogati a questo titolo.

Indennità sostitutiva di mensa e spese vitto

Per gli operai la quota giornaliera di indennità sostitutiva di mensa di cui al primo comma dell'art. 6 del C.C.P.L. 18 dicembre 2002, viene fissata in:

- Euro 6,50 dal 1° ottobre 2006;
- Euro 6,90 dal 1° settembre 2007

Con decorrenza 1° ottobre 2006 agli operai che prestano il proprio lavoro in regime di trasferta è dovuto, in alternativa all'indennità sostitutiva di mensa, il pagamento delle

spese per il vitto da parte del datore di lavoro, sino alla concorrenza dell'importo massimo giornaliero di euro 10,80.

Per gli impiegati la quota giornaliera dell'indennità sostitutiva di mensa di cui al secondo comma dell'art. 6 del C.C.P.L. 18 dicembre 2002 viene fissata in:

- Euro 5,40 dal 1° ottobre 2006;
- Euro 5,80 dal 1° settembre 2007

Detta indennità verrà corrisposta per le giornate di effettiva presenza al lavoro, con un minimo di 4 ore lavorative.

Sull'importo dell'indennità sostitutiva di mensa non vanno computate le percentuali per riposi annui, per ferie e gratifica natalizia.

L'indennità in parola non è dovuta al dipendente al quale vengano rimborsate le spese per il vitto.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in ambito territoriale

Fermo l'Accordo Sindacale provinciale dell'11 dicembre 2003 con il quale è stata definita l'applicazione dell'art. 20 del C.C.P.L. relativo al RLST e preso atto delle esigenze di valorizzazione dell'attività dei Rappresentanti dei lavoratori per la Sicurezza Territoriale le parti concordano quanto segue:

1. l'ammontare del contributo dello 0,225% per il finanziamento dei costi per l'attività del RLST e per quella di azienda è attribuito per il 75% netto alla copertura del costo complessivo di finanziamento del RLST medesimo e per il restante 25% per la copertura dei rimborsi alle imprese dei costi relativi all'attività svolta dagli RLS aziendali;
2. l'entità del rimborso alle imprese è effettuato sulla base del costo orario, spese generali incluse, riportato nelle tabelle del costo della manodopera edile dall'ANCE della provincia di Cremona.

Tutto quanto sopra specificato avrà decorrenza dalla data di rinnovo dell'Accordo indicato in premessa dell'11.12.2003.

Comitato Paritetico Territoriale

Il Comitato Paritetico Territoriale nell'intento di ottimizzare la propria attività nel campo della formazione sulla sicurezza potrà sviluppare progetti, corsi ed altre iniziative a favore degli imprenditori edili finanziabili volta per volta da contributi straordinari a carico della quota parte del 25% dell'ammontare del contributo dello 0,225% per il finanziamento dei costi di azienda di cui all'Accordo Sindacale Provinciale 11 dicembre 2003.

Il finanziamento sarà erogabile previa presentazione e approvazione dei relativi piani di spesa da parte degli organismi rappresentativi delle imprese firmatarie del presente accordo.

Tutto quanto sopra specificato avrà decorrenza dalla data di rinnovo dell'Accordo Sindacale 11 dicembre 2003 con il quale è stata definita l'applicazione dell'art. 20 del C.C.P.L. relativo al RLST.

Cassa Edile

Con riferimento all'art. 12 del C.C.P.L. 18 dicembre 2002, le Parti concordano che dal 1° ottobre 2006 il contributo assistenziale da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona è fissato nella misura del 2,20% complessivo, di cui 1,84% a carico dei datori di lavoro e 0,36% a carico degli operai.

Indumenti di lavoro

Il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri previsti dal secondo comma dell'art. 23 del C.C.P.L. 18 dicembre 2002, viene stabilito, a decorrere dal 1° ottobre 2006, nella misura dello 0,35%.

APE ordinaria

Con riferimento al primo comma dell'art. 15 del C.C.P.L. 18 dicembre 2002, il contributo a carico dei datori di lavoro per la copertura degli oneri derivanti dalla disciplina dell'Anzianità Professionale Edile Ordinaria, viene stabilito, a decorrere dal 1° ottobre 2006, nella misura del 3,60%.

A far data dal 1° ottobre 2006, per le imprese virtuose in possesso dei requisiti che verranno definiti con successivo Accordo sindacale, l'aliquota della contribuzione APE fissata per la generalità delle imprese, è diminuita dello 0,45%. Conseguentemente l'aliquota premiale APE risulterà pari al 3,15%.

Assistenze

A decorrere dalla data del 1° ottobre 2006 la percentuale massima a carico dei datori di lavoro per il finanziamento del Fondo Malattia viene stabilita nella misura dello 0,75%.

Nel contempo le Parti sottoscritte concordano l'adeguamento delle prestazione giornaliera in misura fissa per i primi tre giorni di carenza malattia.

Pertanto, a partire dalla predetta data del 1° ottobre 2006, agli aventi diritto, sarà erogato un importo pari al 70% della paga giornaliera in atto alla data della sottoscrizione del presente Accordo.

Tale prestazione è riconosciuta sulla base della certificazione medica, per un massimo di 14 giorni nell'arco di un anno, con esclusione delle malattie cadenti nella giornata di lunedì.

Confermando l'Accordo sindacale provinciale del 24 aprile 1974, si conviene che a decorrere dal 1° ottobre 2006 il contributo della mutualizzazione dell'indennità di trasporto a carico dei datori di lavoro è stabilito nella misura massima dello 0,80%.

Le Parti convengono inoltre che dalla predetta data del 1° ottobre 2006 la misura dell'indennizzo chilometrico erogato dalla Cassa Edile agli aventi diritto, viene elevata da euro 0,14 ad euro 0,15 al Km.

A decorrere dal mese di ottobre 2006, l'articolo 16, primo comma, del Regolamento Operativo della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza della Provincia di Cremona è così sostituito:

"Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto possono fruire delle prestazioni gestite dalla Cassa Edile soltanto gli operai iscritti alla Cassa medesima, relativamente ai quali risultino regolarmente versati nei sei (6) mesi precedenti o postumi la data di inizio dell'evento assistibile, i contributi e gli accantonamenti previsti dai Contratti Nazionali ed Accordi Integrativi vigenti, corrispondenti ad almeno 800 ore utili, salvo nei casi particolari da esaminare, di volta in volta, dal Comitato di Presidenza".

Dichiarazione a verbale

Nell'ambito dell'attuazione dell'istituto della trasferta, come previsto dall'Accordo Nazionale del 23 marzo 2006, le Parti sottoscritte si impegnano, in caso di necessità, ad assumere le necessarie decisioni per garantire la sostenibilità della gestione finanziaria della locale Cassa Edile.

Norme di salvaguardia

Le Parti si danno reciprocamente atto che, con la sottoscrizione del presente Accordo integrativo, hanno provveduto a disciplinare le materie demandate dall'art. 38 del C.C.N.L. 20 maggio 2004 alla loro competenza e che, pertanto, esse sono impegnate a rispettare ed a far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, il vigente Contratto Nazionale ed il presente Accordo integrativo per tutto il periodo della loro vigenza.

Validità decorrenza e durata

Il Contratto Integrativo della Provincia di Cremona come modificato dal Presente Accordo, si applica a decorrere dal 1° ottobre 2006, salvo le diverse decorrenze stabilite per i singoli istituti, ed avrà scadenza il 31 dicembre 2009, fatte salve eventuali diverse disposizioni derivanti dalla contrattazione nazionale.

Allegato 1) all'Accordo Sindacale Provinciale 3 ottobre 2006

Allegato A) art. 5

Tabella per la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale per la provincia di Cremona

1° ottobre 2006

1° indicatore: ore per CIG per mancanza di lavoro

	Orario	Mensile	25%
Meno di 3.200	0,0370	7,5688	valore base + 25%

Da 4.199 a 3.200	0,0360	6,6605	valore base + 10%
Da 4.200 a 6.200	0,0350	6,0550	valore base
Da 6.201 a 8.200	0,0315	5,4495	valore base - 10%
Oltre 8.200	0,0330	4,5413	valore base - 25%

2° indicatore: n. dipendenti iscritti alla Cassa Edile

	Orario	Mensile	25%
Oltre 3.300	0,0370	7,5688	valore base + 25%
Da 3.001 a 3.300	0,0360	6,6605	valore base + 10%
Da 2.500 a 3.000	0,0350	6,0550	valore base
Da 2.499 a 2.200	0,0340	5,4495	valore base - 10%
Meno di 2.200	0,0330	4,5413	valore base - 25%

3° indicatore: n. imprese iscritte alla Cassa Edile

	Orario	Mensile	25%
Oltre 800	0,0370	7,5688	valore base + 25%
Da 751 a 800	0,0360	6,6605	valore base + 10%
Da 550 a 750	0,0350	6,0550	valore base
Da 549 a 500	0,0340	5,4495	valore base - 10%
Meno di 500	0,0330	4,5413	valore base - 25%

4° indicatore: imponibile Cassa Edile

Milioni euro	Orario	Mensile	25%
Oltre 30	0,0370	7,5688	valore base + 25%
Da 29 a 30	0,0360	6,6605	valore base + 10%
Da 29 a 26	0,0350	6,0550	valore base
Da 25 a 23	0,0340	5,4495	valore base - 10%
Meno di 23	0,0330	4,5413	valore base - 25%

Allegato 2) all'Accordo Sindacale Provinciale 3 ottobre 2006

Allegato 3) art. 5

Tabella per la determinazione dell'Elemento Economico Territoriale per la provincia di Cremona

1° settembre 2007

1° indicatore: ore per CIG per mancanza di lavoro

	Orario	Mensile	25%
Meno di 3.200	0,1000	17,3000	valore base + 25%
Da 4.199 a 3.200	0,0880	15,2240	valore base + 10%
Da 4.200 a 6.200	0,0800	13,8400	valore base
Da 6.201 a 8.200	0,0720	12,4560	valore base - 10%
Oltre 8.200	0,0600	10,3800	valore base - 25%

2° indicatore: n. dipendenti iscritti alla Cassa Edile

	Orario	Mensile	25%
Oltre 3.300	0,1000	17,3000	valore base + 25%
Da 3.001 a 3.300	0,0880	15,2240	valore base + 10%
Da 2.500 a 3.000	0,0800	13,8400	valore base
Da 2.499 a 2.200	0,0720	12,4560	valore base - 10%
Meno di 2.200	0,0600	10,3800	valore base - 25%

3° indicatore: n. imprese iscritte alla Cassa Edile

	Orario	Mensile	25%
Oltre 800	0,1000	17,3000	valore base + 25%
Da 751 a 800	0,0880	15,2240	valore base + 10%
Da 550 a 750	0,0800	13,8400	valore base
Da 549 a 500	0,0720	12,4560	valore base - 10%
Meno di 500	0,0600	10,3800	valore base - 25%

4° indicatore: imponibile Cassa Edile

Milioni euro	Orario	Mensile	25%
Oltre 30	0,1000	17,3000	valore base + 25%
Da 29 a 30	0,0880	15,2240	valore base + 10%

Da 29 a 26	0,0800	13,8400	valore base
Da 25 a 23	0,0720	12,4560	valore base - 10%
Meno di 23	0,0600	10,3800	valore base - 25%